



Coordinamenti RSA Banca Monte dei Paschi Siena Spa

ARMONIZZAZIONE FONDO PREVIDENZA BT

Com'è noto, l'accordo di "armonizzazione contrattuale" del 12.11.2009, seguente alle operazioni di fusione delle ex Banche Commerciali in BMPS, ha stabilito, tra le altre cose, **l'avvio di una fase di integrazione dei diversi regimi di previdenza complementare, vigenti nelle Aziende incorporate, all'interno del "Fondo Pensione Complementare per i dipendenti della Banca Monte dei Paschi di Siena divenuti tali dal'1.1.91", comunemente detto Fondo Post91.**

Il processo anzidetto - ferma restando la facoltà di iscrizione individuale al Fondo Post91 a partire dal 1° gennaio 2010, secondo le modalità statutariamente previste - è stato attivato nelle scorse settimane da un apposito gruppo di lavoro paritetico, deputato a trattare la materia in termini complessivi. In tale contesto, le parti hanno stabilito di effettuare il confronto iniziando dal sistema previdenziale esistente nella ex Banca Toscana, in virtù dei maggiori elementi di analogia dallo stesso posseduti con riferimento alla funzionalità ed alla struttura dei Fondi Pensione BMPS.

La trattativa in analisi si è quindi sviluppata avendo quale primario obiettivo l'annullamento dei rischi derivanti dal trasferimento di singole posizioni previdenziali, allo scopo adottando, all'interno di un apposito Accordo che viene allegato alla presente comunicazione, lo strumento del trasferimento collettivo delle posizioni previdenziali stesse.

In sostanza, **per i colleghi ex BT attualmente aderenti alla Sezione a Contribuzione Definita, è stato convenuto di far confluire collettivamente, a far data dal 1.1.2011, i portafogli costituenti le posizioni (c.d. zainetti) nella loro attuale configurazione,** dando incarico specifico ai gestori di procedere, in un arco di tempo di 6 mesi, alla riconfigurazione delle linee di investimento con quelle già presenti nel Fondo Post91 BMPS, che differiscono per tipologia e percentuale azionaria. Pertanto, alla data del 30 giugno 2011, cesseranno di esistere le attuali linee di investimento afferenti al Fondo Complementare ex BT, Sezione a Contribuzione Definita.

La misura della contribuzione aziendale (attualmente del 2,50%) verrà ovviamente mantenuta, così come saranno mantenute la percentuale di TFR conferito e la contribuzione dell'iscritto, purché compatibile con i contenuti delle norme statutarie proprie del Fondo Post 91 BMPS (contribuzione individuale minima dello 0,50% e fino ad un massimo del 10%).

In collaborazione con la Direzione del Fondo, entro il prossimo 31 ottobre verrà trasmessa agli interessati una apposita informativa riguardante le comunicazioni istituzionali, i criteri di gestione del patrimonio previdenziale e le caratteristiche delle diverse linee di investimento.

Entro la data del 30 novembre 2010, pur permanendo in capo agli iscritti la facoltà di variare la linea di investimento tra quelle attualmente esistenti nel Fondo Complementare Sezione a Contribuzione Definita della ex Banca Toscana – variazione che avrà comunque validità fino al 30 giugno 2011 - **gli stessi dipendenti potranno inoltre esercitare l'opzione di scelta della linea tra quelle adottate dal Fondo Post91 BMPS, con l'ulteriore opportunità di modificare**

eventualmente la preferenza espressa entro il 30 aprile 2011. Tale scelta avrà comunque efficacia dal 1° luglio 2011.

Tabella di riepilogo:

data	Evento
Entro 31.10.2010	Comunicazione aziendale su Fondo Post91
Entro 30.11.2010	Eventuale modifica (switch) della linea di investimento nel FPC Banca Toscana (efficacia fino al 30.06.2011)
Entro 30.11.2010	Scelta della linea di investimento nel Fondo Post91 BMPS
31.12.2010	Estinzione della Sezione a Contribuzione Definita del FPC Banca Toscana
1.1.2011	Conferimento collettivo degli zainetti nel Fondo Post91 BMPS
1.1-30.06.2011	Riallineamento linee di gestione ex FPC Banca Toscana a quelle del Fondo Post91 BMPS
Entro 30.04.2011	Eventuale modifica della scelta della linea di investimento nel Fondo Post91
30.06.2011	Cessazione delle linee di gestione ex FPC Banca Toscana
1.7.2011	Efficacia della scelta relativa alle nuove linee di gestione nel Fondo Post91 BMPS

Per quanto riguarda la **Sezione a Prestazione Definita del Fondo Complementare ex Banca Toscana**, gli iscritti in servizio ed i pensionati ad essa facenti capo rimarranno nell'attuale forma previdenziale, e la Banca garantirà la continuità delle prestazioni. Trattandosi attualmente di un fondo "interno", Azienda ed OO.SS. – tenuto conto degli orientamenti espressi da COVIP - avvieranno in tempi celeri l'iter procedurale atto a far acquisire a detto Fondo Complementare personalità giuridica in veste di "Fondazione", con relativa autonomia patrimoniale e gestionale.

Le scriventi OO.SS., consapevoli del valore che tutti i dipendenti attribuiscono al tema della previdenza, si impegnano a vigilare sulla corretta attuazione di quanto indicato all'interno dell'Accordo in analisi, ritenendo tuttavia di aver conseguito una reale salvaguardia delle posizioni previdenziali mediante il conferimento di adeguate garanzie ed il rispetto delle libertà individuali di scelta.

La trattativa continuerà nei prossimi giorni, ed avrà ad oggetto il confronto sul sistema previdenziale della ex Banca Agricola Mantovana

LE SEGRETERIE

Siena, 3 agosto 2010

“VERBALE DI ACCORDO”

Tra la Banca Monte dei Paschi di Siena Spa,

e

le Organizzazioni Sindacali Aziendali,

“premesse”

che:

- l’Accordo del 12.11.2009 - c.d. di “armonizzazione” - ad esito della procedura sindacale ex art. 15 del CCNL 8.12.2007, secondo quanto previsto dall’Accordo conclusivo della procedura relativa all’operazione societaria di fusione per incorporazione in Banca MPS (BMPS) di Banca Toscana (BT) del 10.3.2009, con riferimento al complessivo sistema di previdenza complementare aziendale vigente presso BT al momento dell’incorporazione, ha disposto che:

“Il Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti della Banca Monte dei Paschi di Siena SpA divenuti tali dall’1.1.1991” a contribuzione definita, è il fondo di previdenza aziendale di riferimento, aperto a nuove iscrizioni ovvero al trasferimento di posizioni individuali, a favore del quale è esclusivamente previsto il versamento del contributo aziendale sulle posizioni individuali di previdenza complementare dei singoli iscritti.

Le Parti, nella loro veste di Fonti Istitutive, intendono definire e pertanto avvieranno fin dall’inizio del 2010, un percorso negoziale di riorganizzazione complessiva della previdenza integrativa aziendale, con l’obiettivo di pervenire ad un assetto che preveda il “Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti della Banca Monte dei Paschi di Siena SpA divenuti tali dall’1.1.1991” quale unico fondo di riferimento per la previdenza complementare a contribuzione definita, e l’accentramento in un unico fondo, individuato tra quelli in essere, per il regime della previdenza complementare a prestazione definita di tipo integrativo, eventualmente dotato di specifiche sezioni che manterranno le prerogative dei regimi di provenienza. Le parti si impegnano a definire gli aspetti propedeutici - anche in ambiti dedicati a ciascun Fondo - necessari al perfezionamento entro il 2010 del progetto di riorganizzazione del sistema di previdenza aziendale delineato, con l’obiettivo altresì di individuare soluzioni che, oltreché tecnicamente compatibili rispettose delle autonomie e delle prerogative dei competenti Organismi, siano volte ad evitare la dispersione di valore delle posizioni individuali.”;

- il trattamento di previdenza complementare per il personale ex Banca Toscana, in servizio ed in quiescenza, si sostanzia nel “Fondo Pensione Complementare per il Personale della Banca Toscana SpA”, classificato come fondo pensione “pre-esistente” (già istituito alla data del 15.11.1992 e destinatario delle previsioni del d. m. n. 62 del 10.5.2007 - Norme di adeguamento dei fondi preesistenti alla disciplina del d.lgs. n. 252 del 5.12.2005), “interno” al bilancio della Banca MPS, munito di separatezza contabile e patrimoniale rispetto alla contabilità ed al patrimonio della Banca MPS, con gli effetti di cui all’art. 2117 c.c., iscritto al n. 9110 dell’Albo dei Fondi Pensione istituito presso COVIP;
- il funzionamento e l’attività del “Fondo Pensione Complementare per il Personale della Banca Toscana SpA” sono disciplinati dal “Regolamento” del Fondo stesso che è stato adeguato alle previsioni del richiamato d. m. n. 62/2007;
- il “Fondo Pensione Complementare per il Personale della Banca Toscana SpA” consta di due distinte Sezioni:
 - una Sezione “a prestazione definita” di tipo integrativo, riservata al personale già pensionato alla data dell’1.1.1999 ed al personale in servizio assunto prima del 27.4.1993 che ha espresso la volontà di permanere nella Sezione medesima;
 - una Sezione “a contribuzione definita” operante con il metodo della capitalizzazione individuale e della corrispettività tra accumulo e prestazioni;

“considerato”

che:

- è stato avviato tra le “Fonti Istitutive”, in un ambito dedicato come previsto dal richiamato accordo di “armonizzazione” di cui al punto primo delle “premesse”, un confronto che si è positivamente definito mediante l’individuazione di un percorso che, sul presupposto di dare continuità al regime di previdenza complementare in godimento, realizzi:
 - la confluenza - su base collettiva - degli iscritti al “Fondo Pensione Complementare per il Personale della Banca Toscana SpA” in regime di previdenza complementare a contribuzione definita, al “Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti della Banca Monte dei Paschi di Siena SpA divenuti tali dall’1.1.1991”, iscritto al n. 1643 dell’Albo dei Fondi Pensione istituito presso COVIP, costituito quale autonomo soggetto giuridico di natura fondazionale, avente l’esclusivo scopo di attribuire ai propri iscritti o loro aventi causa prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio di base ai sensi del d.lgs. 252/2005 secondo il regime della contribuzione definita con capitalizzazione

individuale, il cui “Statuto”, entrato in vigore l’1.1.2006, è stato successivamente adeguato in base alle previsioni del d. m. n. 62/2007;

- la permanenza degli iscritti, in servizio ed in quiescenza, in regime di previdenza complementare a prestazione definita, nel “Fondo Pensione Complementare per il Personale della Banca Toscana SpA” stesso;
- la COVIP, come noto, ha espresso l’orientamento che i fondi “interni” ai bilanci delle aziende vadano, possibilmente, esternalizzati;
- il progetto di riorganizzazione del sistema di previdenza aziendale delineato nell’accordo di “armonizzazione” contempla l’accentramento in un unico fondo, individuato tra quelli in essere, del regime della previdenza complementare a prestazione definita di tipo integrativo;

“si conviene”

quanto segue:

1. “premessato” e “considerato”:

- 1.1** la “premessa” e le “considerazioni” formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

2. Trasferimento collettivo delle posizioni degli iscritti al “Fondo Pensione Complementare per il Personale della Banca Toscana SpA” in regime di previdenza complementare a contribuzione definita, al “Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti della Banca Monte dei Paschi di Siena SpA divenuti tali dall’1.1.1991”:

- 2.1.** ferma restando la facoltà di iscrizione individuale al “Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti della Banca Monte dei Paschi di Siena SpA divenuti tali dall’1.1.1991” secondo le modalità statutariamente previste, a far tempo dall’1.1.2011, le posizioni individuali degli iscritti al “Fondo Pensione Complementare per il Personale della Banca Toscana SpA” in regime di previdenza complementare a contribuzione definita, saranno fatte confluire collettivamente nell’ambito del “Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti della Banca Monte dei Paschi di Siena SpA divenuti tali dall’1.1.1991”;

- 2.2. le linee di gestione del “Fondo Pensione Complementare per il Personale della Banca Toscana SpA”, sempre con decorrenza 1.1.2011, verranno temporaneamente conferite nel “Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti della Banca Monte dei Paschi di Siena SpA divenuti tali dall’1.1.1991”, e saranno gestite sulla base di specifici mandati di gestione finalizzati a realizzare la convergenza rispetto alle linee di gestione già adottate dal “Fondo” stesso ;
- 2.3. le linee di gestione temporaneamente conferite ai sensi del precedente punto 2.2., scadranno in ogni caso entro il 30.6.2011 ;
- 2.4. le posizioni individuali degli iscritti su base collettiva di cui al punto 2.1 saranno trasferite così come risultano alla data del trasferimento e senza soluzione di continuità, e con conservazione della qualifica di “vecchio iscritto” per coloro che ne sono in possesso;
- 2.5. la misura della contribuzione a carico degli iscritti verrà mantenuta, nel rispetto e con l’applicazione comunque delle previsioni statutarie del “Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti della Banca Monte dei Paschi di Siena SpA divenuti tali dall’1.1.1991;
- 2.6. agli interessati, entro il 31.10.2010, sarà trasmessa apposita comunicazione contenente le informazioni istituzionali, i criteri di gestione e le linee di investimento del “Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti della Banca Monte dei Paschi di Siena SpA divenuti tali dall’1.1.1991”;
- 2.7. i dipendenti riguardati dal presente accordo potranno esercitare l’opzione di scelta di una linea tra quelle adottate dal “Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti della Banca Monte dei Paschi di Siena SpA divenuti tali dall’1.1.1991”, entro il termine del 30.11.2010; la scelta anzidetta potrà essere modificata entro il 30.4.2011;
- 2.8. la scelta della linea di gestione tra quelle del “Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti della Banca Monte dei Paschi di Siena SpA divenuti tali dall’1.1.1991”, effettuata ai sensi del precedente punto 2.7, avrà efficacia a decorrere dall’1.7.2011;
- 2.9. permane la facoltà prevista dal “Regolamento” del “Fondo Pensione Complementare per il Personale della Banca Toscana SpA” di variare la linea di investimento entro la data del 30.11.2010, con efficacia della scelta per il periodo 1.1.2011 / 30.6.2011.

3. Estinzione della Sezione “a contribuzione definita” del “Fondo Pensione Complementare per il Personale della Banca Toscana SpA”:

3.1 con le ore 23 e 59 del giorno 31.12.2010, la Sezione “a contribuzione definita” del “Fondo Pensione Complementare per il Personale della Banca Toscana SpA” è estinta;

3.2 a far data dall’1.1.2011, a seguito dell’effettivo trasferimento delle posizioni individuali degli iscritti secondo le modalità previste nel precedente punto 2., la contribuzione versata dalla Banca MPS sulle posizioni dei propri dipendenti riguardati dal presente accordo avverrà esclusivamente a favore del “Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti della Banca Monte dei Paschi di Siena SpA divenuti tali dall’1.1.1991”.

4. Permanenza degli iscritti, in servizio ed in quiescenza, in regime di previdenza complementare a prestazione definita, nel “Fondo Pensione Complementare per il Personale della Banca Toscana SpA” ed avvio del processo di esternalizzazione del “Fondo”:

4.1 i dipendenti in servizio ed i pensionati facenti capo alla Sezione “a prestazione definita” del “Fondo Pensione Complementare per il Personale della Banca Toscana SpA”, permarranno nella forma di appartenenza;

4.2 la continuità della prestazione previdenziale nei confronti degli interessati di cui al precedente punto 4.1, è garantita dal mantenimento nel patrimonio del “Fondo” ex art. 2117 c.c. delle riserve matematiche di pertinenza;

4.3 fermo restando l’impegno di carattere economico della Banca MPS richiamato al precedente punto 4.2, per oggettive ragioni di autonomia e trasparenza di gestione e tenuto conto degli orientamenti espressi da COVIP con riguardo ai fondi “interni”, sarà avviato, fin da subito, l’iter finalizzato a far acquisire al “Fondo Pensione Complementare per il Personale della Banca Toscana SpA” personalità giuridica in veste di “fondazione” ed autonomia patrimoniale rispetto alla Banca MPS stessa;

4.4 in parallelo allo svolgimento della procedura volta alla “esternalizzazione” del “Fondo Pensione Complementare per il Personale della Banca Toscana SpA”, potrà svilupparsi il confronto tra le “Fonti Istitutive”, anche in un apposito ambito dedicato, per procedere alle eventuali modifiche del “Regolamento” del “Fondo” stesso.

5. Il presente “Verbale di Accordo” sarà sottoposto all’approvazione dei competenti Organi e trasmesso all’Autorità di Vigilanza sui fondi pensione.

Siena, 19 luglio 2010

LA BANCA

Le OO.SS.